

ALLEGATO N. 9

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
	1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2001
Eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza di crediti per contributi.....	-	-	522.857.387.752
Insussistenza di residui per sanzioni civili, amministra- tive, multe e ammende	-	-	34.347.390.439
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	9.877.651.105
TOTALE	-	-	567.082.429.296

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2001 continua ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Passando ad una disamina cronologica delle norme più significative per la Gestione, si fa presente quanto segue.

In riferimento ai contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione, si evidenzia che l'aliquota contributiva, per l'anno 2001, sarà pari al 16,70 per cento fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, e del 17,70 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Si precisa, altresì, che le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall'articolo 2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (0,30 per cento), mentre sono determinate al netto della quota aggiuntiva dello 0,09 per cento, già prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, essendo venuto meno, al 31 dicembre 2000, il relativo obbligo di versamento.

Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni è stata applicata, fino a tutto il mese in cui gli stessi compiono gli anni, una riduzione pari a tre punti percentuali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è

fissato nella misura di lire 1.208,33 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla Gestione di appartenenza e ha, contemporaneamente, diminuito gli oneri delle prestazioni per maternità a carico della Gestione, spostando sulla fiscalità generale il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3.000.000 del complessivo beneficio in godimento.

La legge n. 233/1990, per quanto riguarda il contributo volontario, prevede che lo stesso sia determinato, applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data della domanda.

La nuova disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Continuerà a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare:

- l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione

per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

Per l'anno 2001 continuerà a produrre effetti l'applicazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'articolo 1, comma 202, che, con decorrenza 1° gennaio 1997, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo n. 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1988, n. 89, con esclusione dei professionisti e degli artisti;
- l'articolo 1, comma 203, che sostituisce il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che estende l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni ai parenti e agli affini entro il terzo grado e ai soci di società a responsabilità limitata che partecipino, personalmente, al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

- l'articolo 1, comma 207, che prevede che i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria, per effetto della nuova legge, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione e che possono riscattare i periodi precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Circa l'individuazione della base imponibile contributiva per isoci delle società a responsabilità limitata, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisito il parere del Ministero delle Finanze, ha individuato tale imponibile nella parte di reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione societaria agli utili, prescindono dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili.

Contestualmente, in relazione all'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, il predetto Dicastero, ha ravvisato l'obbligo d'iscrizione non solo per il socio unico di s.r.l., ma anche per tutti gli altri soci che partecipano, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività della società.

L'andamento della Gestione sarà, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione dovuta per la tutela della maternità e per gli orfani dei lavoratori, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

Qualora il compimento del sessantacinquesimo anno di età inter venga in data successiva all'1 gennaio 1998, la riduzione potrà essere richiesta con decorrenza dal mese successivo alla predetta data.

Altri effetti sulla Gestione deriveranno dall'applicazione dell'articolo 4, comma 16, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ai sensi di tale disposizione i soggetti di età inferiore ai trentadue anni, che si iscrivono per la prima volta alla Gestione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 (in origine 31 dicembre 1999), possono, a domanda, differire i pagamenti del 50 per cento dell'aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all'iscrizione. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio.

Tale norma incide ancora sulle entrate della Gestione limitatamente alla procedura di recupero rateale in atto.

Mentre, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della stessa legge 448/1998, i medesimi soggetti d'età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva.

Del provvedimento beneficeranno anche i familiari collaboratori del

nuovo iscritto, purché anch'essi – come il titolare – iscritti per la prima volta, d'età inferiore a trentadue anni e che abbiano iniziato l'attività entro il suddetto biennio.

Successivamente, l'articolo 20, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha differito il predetto termine del 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2001; conseguentemente, anche i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2001 hanno versato i contributi nella misura del 50 per cento.

In caso d'applicazione dello sgravio a soggetti d'età inferiore a ventuno anni, l'abbattimento opererà sull'importo dei contributi già ridotto di tre punti percentuali, come previsto dalla legge n. 233/1990.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- **all'articolo 68, l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;**
- **all'articolo 69, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:**
 - **commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a**

otto volte il minimo;

- **commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali, spettanti ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, nella misura di lire 100.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, di lire 80.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, di lire 20.000 mensili, per gli ultrasessantenni;**
- **all'articolo 71, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;**
- **all'articolo 72, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;**
- **all'articolo 73, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;**
- **all'articolo 120, comma 3, la proroga, al 31 dicembre 2001, del termine, previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi**

all'iscrizione, ai soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) dispone, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Infine, si segnala che il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001 ha fissato nella misura definitiva dell'2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2001, già attribuito nella misura previsionale dell'2,4 per cento. I conguagli di pensione per lo scostamento verificatosi sono stati erogati in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2002.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE
DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE
ABITUALE, ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO
AUTONOMO EX ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.I.R. APPROVATO CON
D.P.R. N. 917/1986 E ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26
DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335**

RENDICONTO DELL'ANNO 2001

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2001 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1996 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 5.798 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2001 passa da 15.940 miliardi a 21.738 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1997	2.546	18	2.528	3.990
1998	3.453	77	3.376	7.366
1999	3.978	46	3.932	11.298
2000	4.711	69	4.642	15.940
2001	5.879	81	5.798	21.738

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2001 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^ nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 2000;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2000 e 2001.

Il rendiconto ufficiale dell'anno 2001 è in lire; considerato che dal 1° Gennaio 2002 è entrata in vigore la nuova moneta, si è ritenuto opportuno predisporre lo stato patrimoniale e il conto economico anche in unità di Euro.